

DETERMINAZIONE 24 OTTOBRE 2022 N. 8/2022

**CHIARIMENTI OPERATIVI PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE 237/2018/R/EEL**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E
UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Il 24 ottobre 2022

Visti:

- la legge del 14 novembre 1995, n. 481/95 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e i relativi Allegato A (di seguito: TIT 2016-2019) e Allegato B (di seguito: TIME 2016-2019) come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL) come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL) e i relativi Allegato A (di seguito: TIT 2020-2023) e Allegato B (di seguito: TIME 2020-2023) come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2020, 144/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 144/2020/R/EEL)
- la determinazione 14 luglio 2022, n. 04/2022 (di seguito: determinazione 4/2022-DIEU)

Considerato che:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l'Autorità ha emanato disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 – 2023, approvando il TIT e il TIME 2016-2019 recanti le disposizioni riferite rispettivamente ai servizi di distribuzione e di misura relative al primo quadriennio del periodo di regolazione 2016 – 2019;
- il TIT e il TIME 2016-2019, come modificati dalla deliberazione 237/2018/R/EEL, individuano due differenti regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in

funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono oltre 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese;

- con la deliberazione 568/2019/R/EEL l’Autorità ha aggiornato, per il periodo di regolazione 2020-2023, le disposizioni in materia di regolazione tariffaria per il servizio di distribuzione e misura riportate nel TIT e nel TIME 2020-2023 allegati alla medesima deliberazione confermando, tra l’altro, il regime tariffario parametrico per le imprese che servono fino a 25.000 punti di prelievo;
- il comma 9.6 della deliberazione 237/2018/R/EEL, lettera e), prevede che il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità con apposita determinazione possa fornire chiarimenti operativi ai fini della corretta ed efficace attuazione delle disposizioni introdotte con la medesima deliberazione 237/2018/R/EEL.

Considerato che:

- con riferimento al servizio di distribuzione, gli Articoli da 2 a 6 della deliberazione 237/2018/R/EEL definiscono i criteri di determinazione del livello iniziale del costo riconosciuto, dei parametri tariffari e le relative modalità di aggiornamento;
- il comma 2.3 della sopra citata deliberazione prevede che le imprese che abbiano un livello di densità inferiore al *floor* previsto per i riconoscimenti dei costi di distribuzione, possono presentare istanza per il riconoscimento del livello di densità effettivo, qualora dispongano di cartografia asseverata da perizia indipendente attestante la consistenza delle reti;
- a tal fine, la determinazione 4/2022-DIEU descrive modalità e tempistiche di gestione delle istanze.

Considerato che:

- con riferimento al servizio di misura, gli Articoli 7 e 8 della deliberazione 237/2018/R/EEL definiscono i criteri di determinazione del livello iniziale del costo riconosciuto, dei parametri tariffari e le relative modalità di aggiornamento;
- in particolare, il comma 7.2 della sopra citata deliberazione prevede che la determinazione dei costi di capitale relativi all’installazione di misuratori elettronici in bassa tensione avviene sulla base di una stratificazione degli investimenti lordi di ciascuna impresa ricostruita a partire da un profilo di installazione convenzionale e di un costo unitario medio di settore;
- il comma 7.4 prevede che il suddetto costo unitario medio di settore sia determinato, per ciascuna impresa distributrice, ripartendo il valore complessivo delle immobilizzazioni lorde relative ai misuratori elettronici entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, sul numero di misuratori elettronici installati al 31 dicembre 2014;
- il comma 8.2 della sopra citata deliberazione prevede che ai fini dell’aggiornamento annuale della quota parte delle tariffe di riferimento a copertura dei costi di capitale, si applichi un fattore convenzionale di *turnover* degli investimenti, che tiene conto delle dismissioni;

- i meccanismi di promozione dei processi di aggregazione tra imprese distributrici, disciplinati dall'Articolo 41 del TIME 2020-2023, prevedono una valorizzazione degli *asset* di misura oggetto di acquisizione attraverso la determinazione del capitale investito implicitamente riconosciuto tramite la tariffa parametrica;
- al fine della valorizzazione dei processi di aggregazione, la deliberazione 144/2020/R/EEL, ha considerato un costo medio unitario di settore relativo ai misuratori elettronici e ai sistemi di telegestione pari a 126 euro/misuratore (a prezzi correnti 2014) e un fattore di *turnover* degli investimenti fissato pari al 2%.

Considerato che:

- ai fini del riconoscimento dei costi relativi ai servizi di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, il comma 4.1 del TIT prevede che ciascun esercente comunichi annualmente all'Autorità i dati patrimoniali, fisici ed economici; e che, a tal fine, ogni anno vengono attivate le raccolte dati telematiche RAB EE e Volumi di servizio erogati;
- ai sensi del comma 4.3 del TIT, la mancata comunicazione di tali informazioni prevede, per le imprese ammesse al regime parametrico, l'utilizzo di ogni informazione disponibile e una stima delle informazioni mancanti secondo logiche di prudenza e di efficienza sulla base di criteri definiti con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell'Autorità

Ritenuto opportuno:

- esplicitare il valore del costo unitario medio di settore di misuratore e telegestore e del fattore di *turnover* da considerare ai fini della definizione delle tariffe di riferimento parametriche, in coerenza con la valorizzazione già effettuata nella deliberazione 144/2020/R/EEL ai fini dell'applicazione del meccanismo di promozione delle aggregazioni;
- definire i criteri di determinazione dei costi riconosciuti per le imprese ammesse al regime parametrico, che devono essere utilizzati nel caso di indisponibilità delle informazioni necessarie

DETERMINA

1. al fine del riconoscimento e aggiornamento dei costi per il servizio di misura in bassa tensione di cui all'Articolo 7 e all'Articolo 8 della deliberazione 237/2018/R/EEL, di prevedere un costo unitario medio di settore di misuratore e telegestore pari a 126 euro/misuratore (a prezzi correnti 2014) e un fattore di *turnover* pari a 2%;
2. di definire i criteri di determinazione dei costi riconosciuti per le imprese ammesse al regime parametrico, che devono essere utilizzati nel caso di



indisponibilità delle informazioni necessarie, come descritti nell'Allegato A alla presente determinazione;

3. pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it).

Milano, 24 ottobre 2022

Il Direttore
Andrea Oglietti